

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. 2021/307351

DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 27/01/2021

OGGETTO: Proroga temporale dell'Ordinativo Principale di fornitura n.1140751 del 24/01/2014 per lo svolgimento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti nella Regione Puglia.

Determina a contrarre ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.nr.163/2006.

PREMESSE

Con Ordinativo Principale di Fornitura n.1140751 del 24/01/2014 (CIG 5569313679), Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Sud S.p.A. (ora entrambe Agenzia delle entrate-Riscossione – d'ora in avanti anche solo "AdeR"), ha aderito alla Convenzione Consip FM3 relativa ai "Servizi di Facility management per immobili adibiti prevalentemente ad ufficio in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – lotto n. 11" - per i propri immobili siti nella Regione Puglia.

L'Ordinativo è stato emesso in favore della Romeo Gestioni S.p.A., in qualità di mandataria del RTI costituito con la mandante Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010 - aggiudicatario del citato lotto, per un importo complessivo di euro 5.858.564,29, oltre IVA, di cui euro 2.071.299,00, oltre IVA, per i servizi a canone ed euro 3.787.265,29, oltre IVA, per i servizi extra canone.

Attraverso tale Convenzione sono stati acquisiti, per gli immobili siti nella Regione Puglia, dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2021, i servizi di Facility Management di seguito riportati:

Servizi a canone:

- Attività di governo;

- manutenzione impianto elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, elevatori, antincendio, sicurezza e controllo accessi, reti,
- minuto mantenimento edile;
- disinfestazione;
- pulizia;
- raccolta e smaltimento rifiuti;

Servizi extra canone:

- facchinaggio interno/esterno;
- pulizia e igiene ambientale;
- manutenzioni, servizi di pulizia e igiene ambientale, altri servizi.

In conseguenza del verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili al momento dell'adesione alla Convenzione, in particolare legati alle riorganizzazioni aziendali ed ai trasferimenti di taluni uffici e strutture in nuovi immobili, la configurazione dei servizi acquisiti con il citato Ordine Principale di Fornitura e gli importi ad esso riferiti sono stati variati.

Conformemente con quanto previsto dalla Convenzione, le variazioni dei servizi rispetto alla loro configurazione iniziale hanno avuto luogo mediante l'emissione di Atti aggiuntivi successivi all'Ordine Principale di Fornitura, come di seguito rappresentato:

- Atto aggiuntivo del 9 dicembre 2015 (prot.2015/50827), per un importo in diminuzione di euro 244.979,32, oltre IVA. Ciò ha comportato una variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura rideterminato in euro 5.613.584,96 oltre IVA, ed una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
 - euro 1.869.307,57, oltre IVA per i servizi a canone;
 - euro 3.744.277,39 oltre IVA per i servizi extra canone.

- Atto aggiuntivo del 5 settembre 2016 (prot.2016/51744), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in euro 5.613.584,96, oltre IVA, ma esclusivamente una ulteriore riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti come di seguito riportato:
 - euro 1.869.719,82, oltre IVA per i servizi a canone;
 - euro 3.743.865,14 oltre IVA per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 25 gennaio 2021 (prot.2021/264451), per un importo in diminuzione di euro 58.918,91, oltre IVA. Ciò ha comportato una variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura rideterminato in euro 5.554.666,05 oltre IVA, ed una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
 - euro 1.893.996,55, oltre IVA per i servizi a canone;
 - euro 3.660.669,50 oltre IVA per i servizi extra canone.

Per gli Atti aggiuntivi richiamati, il recupero delle risorse assegnate ai servizi di nuova esigenza è avvenuto, in accordo con il Fornitore, attraverso la dismissione di altri servizi o l'anticipazione della loro cessazione rispetto alla naturale scadenza prevista nell'Ordinativo Principale di Fornitura.

Con la RDA 2021/1455, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security (d'ora in avanti Settore), al fine di garantire l'esecuzione dei servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, ha formalizzato la proposta di proroga tecnica solo temporale dell'Ordinativo Principale di Fornitura n.1140751, dal 1° febbraio 2021 al 31 marzo 2021, stimando un fabbisogno per i servizi a canone ed extra canone, pari ad euro 75.142,21, oltre IVA, ed euro 1.092,34, oltre IVA, per oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

L'importo della proroga risulta essere pari ad € 0 (zero) in quanto il suddetto fabbisogno sarà coperto dal residuo economico stanziato per i servizi extra canone dell'attuale Ordinativo Principale di Fornitura n.1140751, che sarà

utilizzato sia per i costi dei servizi a canone che per i costi dei servizi extra canone oggetto della proroga, senza variare l'importo contrattuale fissato ad euro 5.554.666,05, oltre IVA.

Il fabbisogno stimato è stato determinato sulla base dei dati storici dei servizi ordinari programmati previsti in Convenzione, applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni, come di seguito rappresentato:

SERVIZI A CANONE	Data scadenza	IMPORTO 2 MESI (dal 01/02/2021 al 31/03/2021)
Gestione call center	31/01/2021	€. 137,55
Implementazione e gestione sistema informativo	31/01/2021	€. 121,70
Manutenzione degli impianti di raffrescamento	31/01/2021	€. 1.820,62
Manutenzione degli impianti di riscaldamento	31/01/2021	€. 1.737,03
Manutenzione degli impianti elettrici	31/01/2021	€. 3.018,05
Manutenzione degli impianti di elevatori	31/01/2021	€. 285,95
Manutenzione degli impianti idrico- sanitari	31/01/2021	€. 958,27
Minuto mantenimento edile	31/01/2021	€. 1.108,26
Manutenzione delle reti	31/01/2021	€. 178,17
Manutenzione degli impianti antincendio	31/01/2021	€. 1.210,10
Manutenzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi	31/01/2021	€. 840,65
Disinfestazione	31/01/2021	€. 5.280,03
Pulizia	31/01/2021	€. 36.606,55
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali	31/01/2021	€. 155,95
Totale		€. 53.458,88

SERVIZI EXTRA CANONE	Data scadenza	IMPORTO 2 MESI (dal 01/02/2021 al 31/03/2021)
materiale igienico sanitario e i servizi di pulizie aggiuntivi	31/01/2021	€. 21.683,33

Totale	€. 21.683,33
---------------	---------------------

oneri della sicurezza per rischi da interferenza	€. 1.092,34
--	--------------------

Tale proroga temporale, come meglio rappresentato nella Nota tecnica prot.2021/272344 del 25 gennaio 2021, redatta dal Settore richiedente ed allegata alla RDA, si rende necessaria in quanto:

- AdeR ha dapprima deliberato, nel giugno 2017, una strategia di “uscita” dalle Convenzioni Consip, con indizione di autonome procedure aperte ex art.60 D.Lgs.n.50/2016 e, nelle more dell’espletamento delle medesime, di procedure negoziate in urgenza; successivamente, con Protocollo d’Intesa del 18 aprile 2018, sottoscritto da Agenzia delle Entrate (di seguito Ade) e AdeR è stata definita la predisposizione di gare congiunte di rilevanza comunitaria per l’affidamento di tali servizi. In particolare, con il predetto accordo, AdeR ha conferito mandato ad Ade a svolgere le procedure in nome proprio e in nome e per conto di AdeR. Le tre autonome procedure acquisitive predisposte da Ade per l’affidamento dei servizi di facchinaggio, manutenzione impianti e pulizie non sono state ancora aggiudicate per circostanze non imputabili ad AdeR;
- il lotto 12 (Regione Puglia e Regione Basilicata relativamente alla sola provincia di Matera) della nuova Convenzione Consip FM4 è attivo dal 9 gennaio 2020, ma, stante i tempi di aggiudicazione della gara congiunta comunicate da Ade e la relativa strategia acquisitiva, non si ritiene opportuno cambiare i fornitori anche in considerazione dei tempi tecnici di presa in carico degli impianti e i problemi organizzativi di avvio del servizio, non compatibili con l’attuale scadenza;

- l'erogazione dei servizi di Facility Management è indispensabile alla corretta conduzione degli immobili attraverso cui AdeR svolge le proprie funzioni istituzionali;
- non vi sono i tempi tecnici per avviare diverse altre procedure ordinarie che, di fatto, costituirebbero un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo già in corso identiche procedure di affidamento.

Il Fornitore, previamente interessato dell'operazione, ha manifestato il suo assenso alla prosecuzione delle attività agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente.

Il Settore propone, infine, che l'Atto di proroga preveda la facoltà di recesso anticipato di AdeR, con preavviso di 30 giorni e senza il riconoscimento di indennizzo a favore del Fornitore, nonché l'esclusione dell'obbligo di pagamento, da parte di AdeR, dei corrispettivi afferenti ai Servizi straordinari non fruiti, sebbene ricompresi nel valore complessivo della proroga.

L'iniziativa acquisitiva è rinvenibile al codice iniziativa 2021.23.012,P.

L'impegno complessivo di spesa risulta coerente con il Budget 2020-2022 deliberato nella riunione del CdG del 25 Giugno 2020 e nel Budget 2021-2023 deliberato nella riunione del CdG del 29 ottobre 2020.

Nella determinazione del fabbisogno si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 591 e 592 della legge n. 160/2019.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

A far data dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-Riscossione *"...subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1..."*.

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'ANAC con comunicato dell'11 maggio 2016.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con la RdA nr.2021/1455 il Settore propone la proroga temporale dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. 1140751 del 24/01/2014.

La scelta di approvvigionamento dei servizi di Facility Management mediante Convenzione Consip, non sussistendo comunque l'obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche, gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, è stata a suo tempo determinata dall'esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al fine di garantire razionalizzazione e uniformità nei livelli di servizio.

I servizi di *Facility Management* oggetto della proposta di proroga sono ritenuti indispensabili al fine di mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l'utilizzo degli immobili sedi degli uffici, nei quali è svolta l'istituzionale funzione della riscossione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico che vi hanno accesso. Pertanto, l'erogazione di tali servizi deve essere assicurata senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi per i lavoratori e disservizi per l'utenza.

L'ammissibilità alla proroga di un Ordinativo di Fornitura emesso in adesione ad una convenzione Consip scaduta e non prorogata va ricercata nell'autonomia dei due rapporti giuridici e delle diverse parti coinvolte; tale appunto appare trovare un'espressa conferma all'art. 4.2 delle condizioni generali allegata alla convenzione "Fm3" che "qualora" per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della

convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della convenzione.

La proroga tecnica, sia essa solo temporale o temporale e con incremento contrattuale, trova la sua ratio nell'ambito dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'art.97 della Costituzione. A tal riguardo la giurisprudenza ha precisato che, essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed eccezionali condizioni e in particolare, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Nel caso in esame la Stazione Appaltante ha avviato per tempo le procedure dirette ad individuare i nuovi fornitori che eseguiranno i servizi in parola e il prolungamento delle operazioni di gara non è riconducibile a responsabilità della Stazione Appaltante, essendo determinato dalla numerosità delle offerte ricevute e dalla complessità e del conseguente tempo tecnico occorrente a valutare le offerte

Alla luce di quanto sopra esposto, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga temporale, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. 1140751 del 24/01/2014 (CIG 5569313679), nelle more della disponibilità del nuovo specifico Contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi in premessa, necessari per l'espletamento delle attività istituzionali di AdeR, per il periodo 01/02/2021 – 31/03/2021, senza ulteriore incremento di spesa, in quanto l'importo stimato per il periodo considerato, è coperto interamente dal residuo non speso per i servizi extra canone.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 30 ottobre 2019 per atti Notaio Marco De Luca**

(Rep. n. 45137 Racc. n. 26000)

DETERMINA

di procedere alla sottoscrizione della proroga temporale dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. 1140751 del 24/01/2014 (CIG 5569313679), per i servizi, dettagliati nelle premesse che precedono, alle quali si rimanda, per il periodo dal 01/02/2021 al 31/03/2021, senza ulteriore incremento di spesa.

A tale riguardo stabilisce che:

- l'atto di proroga avrà durata dal 01/02/2021 al 31/03/2021;
- l'importo per i servizi a canone ed extra canone, pari ad euro 75.142,21, oltre IVA, per lo svolgimento dei servizi richiesti sino a detta data, sarà corrisposto utilizzando il residuo contrattuale non consumato per i servizi extra canone, come dettagliato nelle premesse che precedono, alle quali si rimanda;
- gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti sono pari a euro 1.092,34, oltre IVA;
- la proroga non vincolerà in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto dell'operatore economico al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il corrispettivo effettivo maturato dall'Operatore economico sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore

dell'esecuzione;

- l'Atto di proroga includa la previsione della facoltà di recesso anticipato, senza il riconoscimento di indennizzo, anche parziale, da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
- per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni del relativo contratto di appalto;
- l'Atto di proroga contrattuale sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- il Responsabile del Procedimento è Franco Simone, il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 3 per svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento;
- Il Direttore dell'esecuzione è Barbieri Massimo;
- Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato alla sottoscrizione delle richieste di certificazione agli enti competenti per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art.38 del D.L.ga.138/2006, ove non già in possesso di AdeR.

Il Responsabile
Stefano Carosi
(Firmata digitalmente)